

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA GESTIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PR SICILIA FSE+ 2021-2027.**Lotto 1: CIG B8384BF5AC CUP G71C25000150006****Lotto 2: CIG B8384C067F CUP G71C25000160006****Lotto 3: CIG B8384C1752 CUP G71C25000180006**

L'anno ... il giorno ... del mese di, si sono costituiti

DA UNA PARTE

Il Dipartimento Regionale della Formazione Professionale - Autorità di Gestione del PR Sicilia FSE+ 2021-2027 (di seguito denominata "Amministrazione"), C.F.80012000826, con sede in Palermo, viale Regione Siciliana 33, nella persona del Dirigente Generale del predetto Dipartimento Regionale ove per la carica elegge domicilio che, come tale, interviene al presente atto

DALL'ALTRA

La Società (di seguito denominato "Fornitore")

PREMESSO CHE

- con D.D.G. n. ... del ... il Dipartimento della Formazione Professionale ha adottato, ai sensi degli artt. 71 e 108, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., la decisione di contrarre con indizione della procedura di gara aperta, per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica nell'ambito delle attività connesse alla gestione, monitoraggio e controllo del PR Sicilia FSE+ 2021-2027, dei servizi di controllo in loco come definiti nel Manuale delle procedure del programma FSE+ 2021-2027 versione n.1.0 del 26/07/2023 par. 8.7 e dei servizi di supporto nell'ambito dell'attuazione del piano di comunicazione del PR Sicilia FSE+ 2021-2027, suddivisa in tre lotti e per la durata di 48 mesi, finanziato a valere sulle risorse del PR Sicilia FSE+ 2021-2027;

- il Dipartimento Regionale della Formazione Professionale, con nota prot. n. 17791 del 11/06/2025, ha individuato la Dott.ssa Cristina Ferrara quale Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) e il Geom. Giovanni Rubino quale Direttore dell'Esecuzione (D.E.C.) del presente contratto, entrambi funzionari direttivi di ruolo della Regione Siciliana;

- con D.D. n. del è stata autorizzata l'indizione della procedura di gara in delega avente ad oggetto il servizio in argomento ed approvati gli atti di gara dall'Ufficio Speciale Centrale Unica di Comittenza della Regione Siciliana, che ha pubblicato il Bando nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, ID avviso, consultabile nel seguente link, nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ID avviso, e sul sito istituzionale dell'Amministrazione ove pure sono stati pubblicati tutti gli atti di gara;

- con D.D. n. ... del ... a firma del Dirigente Responsabile dell'Ufficio Speciale Centrale Unica di Comittenza della Regione Siciliana è stata disposta l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023e ss.mm.ii., del lotto n. 1, avente a oggetto i "servizi di assistenza tecnica nell'ambito delle attività connesse alla gestione, monitoraggio e controllo del PR Sicilia FSE+ 2021-2027" in favore dell'O.E. ... che ha offerto un importo complessivo pari ad €, oltre IVA, giusta ribasso del ... % (percento);

- con nota prot. n. ... del dell'Ufficio Speciale Centrale Unica di Comittenza della Regione Siciliana è stata comunicata l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

- è trascorso il periodo di sospensione di cui all'articolo 18, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (cd. Stand Still);

- la Società in sede di offerta ha accettato ogni clausola presente nel Disciplinare di gara e nei documenti ivi allegati, compreso il presente contratto;

- la Società prima della stipula ha dichiarato:

[OPZIONE 1] di possedere i requisiti di esecuzione previsti dalla lex specialis;

[OPZIONE 2] per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali per le quali la lex specialis richiede requisiti di esecuzione, di avvalersi dei seguenti operatori economici: [ELENcare E SPECIFICARE];

- la Società dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale e dagli allegati ai medesimi definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da rendere e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni predette ai fini della formulazione dell'offerta;

- l'Amministrazione ha effettuato la verifica del possesso dei requisiti propedeutici alla stipula del contratto nei confronti della Società aggiudicataria;

- la Società aggiudicataria, a garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte in forza del presente atto, ha prestato la garanzia definitiva per un importo pari ad € ... (a lettere ... /00) e per tutta la durata del presente contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del disciplinare di gara;

- la Società aggiudicataria, così come previsto dal capitolato speciale, deve predisporre un piano di lavoro che dovrà essere validato dall'Amministrazione;

- con comunicazione assunta al prot. del Dipartimento della Formazione Professionale prot. n. ... del ..., l'Appaltatore ha reso la dichiarazione sugli obblighi di tracciabilità ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

- con comunicazione assunta al prot. del Dipartimento della Formazione Professionale prot. n. ... del ..., l'Appaltatore ha presentato la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato e ai soggetti delegati ad operare su di esso;

- con decreto n. ... del a firma del ... , è stato disposto l'impegno di spesa di € ..., registrato dalla competente Ragioneria Centrale l'Amministrazione;

- il Fornitore dichiara di conoscere le previsioni contenute nel Patto di integrità, nel Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel Protocollo di intesa sottoscritto dalla Regione Siciliana e dalla Guardia di Finanza e nel codice di comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue

ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ivi compreso il capitolato speciale d'appalto, sono da intendersi conosciuti e accettati anche dall'Appaltatore, ancorché non tutti materialmente allegati, costituendo parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 – NORME REGOLATORI E DISCIPLINA APPLICABILE

L'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto è regolata in via gradata:

- a) dalle clausole del presente atto e dagli atti e provvedimenti quivi richiamati, in particolare dal disciplinare, dal capitolato speciale, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica del Fornitore;
- b) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle norme vigenti in materia di contabilità di Stato nonché dalle disposizioni dettate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m. e dalle applicabili disposizioni di natura regolamentare;
- c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- d) dalle linee guida dell'ANAC concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici;
- e) dalle disposizioni di provenienza comunitaria e nazionale richiamate nel capitolato e nella documentazione di gara, con particolare riferimento alla pertinente normativa comunitaria e di attuazione concernente la materia dei contratti pubblici e la gestione dei Fondi SIE 2021-2027.

Le parti dichiarano di conoscere i documenti indicati alla lettera a) conservati in atti presso l'Amministrazione e ai quali si fa esplicito rinvio per quanto eventualmente non riportato nel presente contratto.

ARTICOLO 3 OGGETTO DEL CONTRATTO E CONTENUTO DEI SERVIZI RICHIESTI

Per il lotto 1: L'Amministrazione affida al Fornitore, che accetta, la prestazione dei "Servizi di assistenza tecnica nell'ambito delle attività connesse alla gestione, monitoraggio e controllo del PR Sicilia FSE+ 2021-2027".

Per il lotto 2: L'Amministrazione affida al Fornitore, che accetta, la prestazione dei "Servizi di controllo in loco come descritti nel Manuale delle procedure – Programma FSE+ Sicilia 2021-2027 – Versione n.1.0 del 26/07/2023 par.8.7, riconducibili a due tipi di controllo: controlli di natura amministrativa e controlli ispettivi".

Per il lotto 3: L'Amministrazione affida al Fornitore, che accetta, la prestazione dei "Servizi di supporto per l'attuazione del piano di comunicazione del PR Sicilia FSE+ 2021-2027 approvato con D.D.G. n.760 del 09/07/2024 e successivi aggiornamenti".

Oggetto del presente contratto è, pertanto, l'esecuzione dei servizi descritti negli atti di gara, ossia nel disciplinare, nel capitolato speciale e nell'offerta di gara di cui in premessa.

Il Fornitore si impegna, quindi, a fornire, nel periodo di validità del Contratto, tutti i servizi e le prestazioni come sopra richiamati e descritti, secondo le metodologie e gli strumenti ivi indicati e nel rispetto della tempistica stabilita per la messa a punto e il rilascio di tutti gli output e i servizi individuati negli atti di gara.

L'espletamento delle attività suddette comprende anche i servizi e le attività non espressamente menzionati nel capitolato o nell'offerta di gara, ma necessari alla produzione di servizi o al perseguimento dei risultati, invece, ivi menzionati e a garantire la correttezza degli adempimenti dell'Amministrazione.

Il Fornitore assume a suo completo carico il personale, i macchinari, gli attrezzi, la fornitura del materiale consumabile occorrente per le attività in appalto, e in genere qualsiasi mezzo necessario per la perfetta esecuzione del servizio, secondo le modalità previste nel presente contratto e nei suoi allegati.

ARTICOLO 4 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., il RUP - Responsabile Unico del Progetto - è la Dott.ssa Cristina Ferrara, Funzionario Direttivo in servizio presso il Dipartimento della Formazione Professionale, giusta nomina conferitagli con nota prot. n. 17791 del 11/06/2025, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento della Formazione Professionale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il Geom. Giovanni Rubino Funzionario Direttivo in servizio presso il Dipartimento della Formazione Professionale, giusta nomina conferitagli con nota prot. n. 17791 del 11/06/2025, a firma del Dirigente generale del Dipartimento della Formazione Professionale.

ARTICOLO 5 EFFICACIA E TERMINI

Il Contratto è impegnativo per le parti dal momento della sua sottoscrizione.

L'esecuzione dei servizi decorre dal giorno successivo alla presente stipula e sino al

Come previsto nell'art. 3.3 del disciplinare di gara, l'Amministrazione si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 76, comma 6, del Codice, di affidare al Fornitore, nel triennio successivo alla stipulazione del contratto, servizi consistenti nella ripetizione, totale o parziale, di servizi analoghi a quelli già originariamente affidati, per una durata non superiore a 24 (ventiquattro) mesi, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € (/00), al netto di IVA, applicando le medesime condizioni tecnico economiche stabilite per il primo contratto, a condizione che i servizi analoghi siano conformi al progetto a base di gara. L'Amministrazione eserciterà tale facoltà attraverso apposita comunicazione inviata al Fornitore per posta elettronica certificata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del Contratto.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto; l'importo stimato della proroga è pari ad € (/00), al netto di IVA; l'esercizio di tale facoltà è comunicato al Fornitore per posta elettronica certificata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del Contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art.120 del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti in quest'ultimo.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto (€), la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, nonché dei canoni tecnici tutti applicabili alla fattispecie, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, ovvero nel rispetto di quanto sarà più specificamente concordato tra le parti, così come previsto dall'art. 7 del capitolato speciale, in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

È facoltà dell'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto il Fornitore si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che il Fornitore dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito l'Amministrazione, alla quale è affidato il compito di coordinamento dell'intero intervento.

Entro 20 giorni dalla sottoscrizione del contratto il Fornitore dovrà sottoporre all'Amministrazione l'elenco completo del gruppo di lavoro corredata dai relativi curriculum vitae in formato europeo di lunghezza non superiore alle due facciate, che dovrà essere appositamente approvato dall'Amministrazione.

Il gruppo di lavoro incaricato di rendere i servizi deve essere conforme qualitativamente a quello specificato negli atti di gara, ad eccezione del numero dei componenti il gruppo di lavoro.

Il gruppo di lavoro deve essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile in relazione alle esigenze che potranno emergere nel corso dello svolgimento delle attività.

Per la sostituzione, durante lo svolgimento dei servizi, di uno o più componenti del gruppo di lavoro, il Fornitore è tenuto a formulare specifica e motivata richiesta all'Amministrazione, indicando i nominativi ed i curricula dei componenti che intende proporre in sostituzione. L'eventuale sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro è ammessa solo se i sostituti presentano requisiti e curricula vitae di valore analogo o più qualificato rispetto ai profili sopra descritti. In ogni caso, tale sostituzione deve essere preventivamente valutata e autorizzata dall'Amministrazione.

L'Amministrazione può chiedere la sostituzione dei professionisti impegnati nell'erogazione dei servizi, motivando la richiesta. Il curriculum vitae del soggetto proposto in sostituzione deve pervenire alla Stazione Appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di sostituzione ed entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del curriculum vitae l'Amministrazione potrà accettare la sostituzione o inviare motivato diniego. Oltre ad assumere gli oneri descritti nel capitolato speciale, il Fornitore è obbligato a rispettare le prescrizioni contenute nel presente contratto, nonché a:

- a) garantire la continuità operativa dei servizi e l'esecuzione delle inerenti attività in stretta sinergia con l'Amministrazione secondo i tempi, le modalità e le esigenze manifestate;
- b) svolgere, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, le attività necessarie alla produzione di documenti, atti, relazioni, pubblicazioni, etc. connessi allo svolgimento dei servizi;
- c) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dei servizi e rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;
- d) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
- e) comunicare tempestivamente, ai sensi dell'art. 7, comma 11, della Legge 19/03/1990 n. 55 e successive modificazioni, ogni variazione intervenuta negli assetti, nella struttura del Contraente e negli organismi tecnici ed amministrativi;
- f) consentire gli opportuni controlli ai funzionari dell'Amministrazione e ad ogni altra Autorità od Ufficio;
- g) segnalare, per iscritto e immediatamente, ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

ARTICOLO 7 – PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E REPORTISTICA DELLE MEDESIME

Nello svolgimento dei servizi il Fornitore dovrà coordinarsi con il personale preposto alle singole Aree e Servizi dell'Amministrazione.

Entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione del contratto, il Contraente deve predisporre un piano di lavoro che dovrà essere validato dall'Amministrazione.

Durante la fase di realizzazione dei servizi l'Amministrazione può chiedere, motivandole, modifiche al piano di lavoro in precedenza accettato.

Entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di modifica, il Contraente deve fare pervenire all'Amministrazione la proposta di modifica del piano di lavoro. L'Amministrazione, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta, accetta le modifiche o invia motivato diniego. Nei casi di diniego, il Contraente ha 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di non accettazione della modifica per inoltrare adeguata nuova proposta. Qualora quest'ultima non venga giudicata conforme alla richiesta dell'Amministrazione, il contraente viene ritenuto inadempiente.

Proposte di modifica motivate possono provenire anche da parte del Fornitore.

L'Amministrazione, entro 15 (quindici) accetta le modifiche o invia motivato diniego.

Tutte le attività che fanno riferimento ai servizi dovranno essere realizzate secondo le pianificazioni presentate dal Contraente ed approvate dall'Amministrazione.

Con cadenza trimestrale il Contraente dovrà presentare lo Stato Avanzamento Lavori (SAL o relazione intermedia), costituito dalla descrizione e rendicontazione delle attività rese, che dovrà pervenire all'Amministrazione entro i 10 giorni successivi alla conclusione del trimestre.

In sede di predisposizione di ciascun SAL proposto, dovrà evidenziarsi l'impiego delle risorse professionali nel periodo di riferimento. A seguito di verifica di ogni singolo SAL, che dovrà avvenire entro 20 giorni dalla presentazione, l'Amministrazione richiederà l'emissione della fattura per la parte dei servizi resi.

L'Amministrazione procederà alla relativa approvazione attraverso comunicazione formale, salvo diverso accordo tra Amministrazione e Contraente. Le eventuali osservazioni su tutti i documenti saranno comunicate formalmente dall'Amministrazione, che potrà assegnare al Contraente un termine per effettuare le variazioni e correzioni necessarie.

La relazione finale, che, oltre a rendicontare l'ultimo trimestre di attività, esporrà tutte le attività svolte, tutti i prodotti realizzati, nonché i relativi impegni di risorse registrati, dovrà essere perentoriamente trasmessa, per la verifica contabile dei servizi resi e l'espressa approvazione da parte dell'Amministrazione, in tempi congrui al fine di assicurare l'ammissibilità delle spese alla partecipazione dei fondi dell'Unione Europea provenienti dal Programma Operativo Sicilia FSE+ 2021-2027, che sono ammissibili a tale partecipazione se sostenute e pagate entro il 31 dicembre 2029.

ARTICOLO 8 – CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTI

Il corrispettivo massimo di competenza del Fornitore a fronte dell'esecuzione dei servizi affidati è quello indicato nell'offerta economica di gara, pari ad € ... (a lettere ... /00), oltre Iva.

Per l'esatta determinazione dei corrispettivi di effettiva competenza del Fornitore si farà riferimento ai volumi di impegno (gg/lavoro) effettivamente resi e si terranno a questi fini in considerazione i costi desumibili dal documento ed in ogni caso i costi onnicomprensivi delle tariffe giornaliere, per profilo professionale.

In applicazione dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza nell'esecuzione del contratto, e allo scopo di favorire la più chiara interpretazione dello stesso, le parti si danno reciprocamente atto che i costi onnicomprensivi sopra richiamati sono quelli del preciso tenore economico-letterale come di seguito indicati:

Capo progetto: tariffa giornaliera €

Manager: tariffa giornaliera €

Senior: tariffa giornaliera €

Junior: tariffa giornaliera €

Specialista/Professionista iscritti all'albo dei dottori commercialisti: tariffa giornaliera €

Specialista/Professionista iscritti all'albo degli avvocati €

Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato su fatture emesse in modalità elettronica (ai sensi dell'art. 1, commi 209-214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 55 del 3 maggio 2013), inerenti ciascuna all'attività svolta in ogni singolo periodo trimestrale, previa presentazione da parte del Contraente delle relazioni intermedie (SAL), mentre il corrispettivo relativo all'attività svolta nell'ultimo trimestre di attività sarà pagato previa presentazione della relazione finale e susseguente verifica contabile dei servizi ed approvazione da parte dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 36 del 2023 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione della relazione finale.

Nel caso in cui il Contraente è costituito in forma associata i pagamenti saranno effettuati mediante unico bonifico a favore della capogruppo mandataria

ovvero

Nel caso in cui il Contraente è costituito in forma associata i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico a favore di ciascun operatore economico, che fatturerà la quota parte dei servizi dallo stesso svolti.

Le fatture dovranno essere emesse in conformità alle prescrizioni contenute nel presente articolo.

Le relative liquidazioni saranno effettuate dall'Amministrazione, in assenza di ragioni ostative imputabili al Fornitore, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura. In ogni caso, la liquidazione sarà subordinata alle verifiche previste dalla normativa vigente, tra cui l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Entro i 30 (trenta) giorni dall'approvazione, l'Amministrazione, se attesta l'avvenuta corretta esecuzione dei servizi, rilascerà, su richiesta del Fornitore, copia conforme dell'atto di approvazione della relazione intermedia per lo svincolo previsto in tema di fidejussioni. Detta cauzione sarà progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito mentre il residuo resta vincolato a favore dell'Amministrazione fino all'esaurimento delle obbligazioni contrattuali e si procede al suo svincolo solo dopo l'approvazione, da parte della stessa Amministrazione, della relazione finale.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle clausole del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità, anche in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Il rispetto di quanto previsto al successivo art. 9 (*Tracciabilità dei flussi finanziari*) è condizione per l'emissione dei mandati di pagamento, così come lo è la presentazione di regolare fatturazione.

Al fine di ottemperare agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica, il Fornitore è tenuto a trasmettere le fatture in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n. 55/2013. L'inoservanza delle procedure e dei requisiti previsti dal D.M. n. 55/2013, così come il mancato utilizzo del canale di trasmissione del sistema di interscambio, comporta lo scarto e la mancata trasmissione della fattura elettronica. Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, il Fornitore dovrà indicare nella fattura il codice univoco dell'ufficio dell'Amministrazione che è 53JAM0.

Sia il Codice Unico di Progetto (CUP) che il Codice Identificativo Gara (CIG) dovranno essere riportati negli strumenti di pagamento, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”.

In conformità delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. *split payment*) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, salvo che questi ultimi non abbiano natura di lavoratori autonomi esclusi dal sistema di *split payment*. Le fatture inerenti alle prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere emesse dal Contraente con imponibile ed IVA ai sensi del nuovo art. 17-ter del decreto IVA – D.P.R. n. 633/72; l’Amministrazione erogherà al Contraente il solo corrispettivo al netto dell’IVA, versando l’imposta direttamente all’erario.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico presso le banche e i conti correnti indicati dal Fornitore.

Il Fornitore, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alla modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Amministrazione si intende esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Tutte le fatture e le relazioni intermedie e finale devono pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata dipartimento.formazioneprofessionale@certmail.regione.sicilia.it e alle caselle di posta del RUP Dott.ssa Cristina Ferrara cristina.ferrara@regione.sicilia.it e del Direttore dell’esecuzione del contratto Geom. Giovanni Rubino g.rubino@regione.sicilia.it

ARTICOLO 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 9-bis del citato art. 3.

Il Fornitore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi del citato art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore indica i seguenti numeri di conto corrente sul quale far confluire le somme relative al servizio: _____

Le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di essi sono: _____

(Nel caso in cui i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico a favore di ciascun operatore economico ripetere per ogni operatore economico le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di essi).

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI E ONERI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Oltre ad assumere gli oneri descritti nel capitolato speciale, il Fornitore è obbligato a rispettare le prescrizioni contenute nel presente contratto. Il Fornitore si obbliga, in particolare, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso tutte le persone che esplicano attività a favore della stessa per l’esecuzione dei servizi, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendone tutti i relativi oneri, tenendo indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi e Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi e Integrativi di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del Codice civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Il Fornitore, in particolare, è tenuto a:

- garantire l’assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone addette all’esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai beni di proprietà dell’Amministrazione o di terzi.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Fornitore.

In ogni caso, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara.

Il Fornitore tiene sollevata e indenne l’Amministrazione da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha diretto od indiretto riferimento all’espletamento delle attività al medesimo affidate.

L’Amministrazione potrà in ogni momento verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.

Il Fornitore si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni del presente contratto.

ARTICOLO 11 - PENALI CONTRATTUALI, RISOLUZIONE E RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO

L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l’adeguatezza dei servizi prestati dal Fornitore.

Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel capitolato o nel contratto, ai sensi dell'art. 1662 del codice civile, l'Amministrazione, a mezzo posta elettronica certificata, intimera al Fornitore di provvedere, entro il termine perentorio di 8 (otto) giorni, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali o per l'esatto adempimento.

Salvo ogni altro rimedio, ricorrendone i presupposti, viene stabilito il seguente sistema di penali con riferimento alle scadenze previste per la presentazione dei piani di lavoro o per le versioni aggiornate dei medesimi, oppure con riferimento alle scadenze previste per la presentazione dei prodotti documentali richiesti nel capitolato speciale, nei piani di Lavoro e negli altri documenti concordati tra le parti aventi la medesima funzione (es.: verbali riunioni).

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei documenti sopra detti, oppure nel termine delle attività rispetto alle scadenze indicate nei piani di lavoro (o negli ulteriori documenti concordati sopra indicati), l'Amministrazione, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dal Fornitore nel termine perentorio di giorni 8 (otto) dalla ricezione della contestazione, potrà applicare, in conformità dell'art. 126, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., penali calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, le quali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. La presentazione di piani (o relativi aggiornamenti) o di prodotti obiettivamente carenti o inadeguati verrà assimilata alla loro mancata presentazione.

In caso di difformità non sostanziali o di rilievo secondario, verrà assegnato al Fornitore un termine per la regolarizzazione / integrazione dei prodotti forniti non superiore a 10 (dieci) giorni, trascorso inutilmente il quale la carenza o mancanza verrà trattata alla stregua di difformità rilevante, con applicazione delle penali sopra indicate.

Ferma restando l'applicazione delle penali l'Amministrazione potrà disporre la sospensione dei pagamenti, richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, l'Amministrazione potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonerà l'Impresa dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all'Amministrazione la facoltà, previa comunicazione al Fornitore, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando al Fornitore i relativi costi sostenuti.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione, a mezzo posta elettronica certificata, per far cessare l'inadempimento stesso e porre in essere quanto necessario per assicurare che l'esecuzione del contratto avvenga secondo le condizioni stabiliti e a regola d'arte, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto medesimo e di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Resta sempre salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, resta inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto della prescritta segnalazione all'ANAC da parte dell'Amministrazione, e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, ai sensi ed effetti della normativa vigente in materia.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti, che la medesima parte si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Per le ipotesi di risoluzione del contratto si applica il disposto di cui all'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 12 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, il Fornitore ha costituito la garanzia definitiva, in conformità delle disposizioni dettate dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., sotto forma di cauzione o fideiussione, che è pari ad € ... (a lettere /00), (indicare gli estremi). La garanzia sarà svincolata dall'Amministrazione in conformità al disposto dello stesso art. 117. In ogni caso il Fornitore è tenuto a reintegrare la garanzia di cui l'Amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione. In caso di inadempimento l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare il contratto risolto di diritto.

ARTICOLO 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti, salvo il diritto al risarcimento del danno, convengono ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. la risoluzione espressa dal contratto, oltre che nei casi indicati nel capitolato speciale e negli articoli precedenti, anche nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

- sospensione dei servizi senza giustificato motivo;
- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- venir meno in capo al Fornitore, durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel disciplinare di gara;
- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e dell'esecuzione contrattuale;
- mancato avviso di sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro e/o sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro non autorizzata;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del presente contratto di appalto.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, attraverso posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Resta ferma, comunque, ogni altra causa o fattispecie di risoluzione per inadempimento e per qualunque altro comportamento del Fornitore che, a giudizio del RUP/Direttore dell'esecuzione, concreti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita dei servizi affidati. In tali casi l'Amministrazione procede a contestare l'addebito al Fornitore secondo la procedura di cui all'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 14 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile o non conveniente, sotto il profilo dell'interesse pubblico, la continuazione.

Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte dell'Amministrazione, di apposita comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.

Dalla data di efficacia del recesso l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione.

ARTICOLO 15 - INCOMPATIBILITÀ ED ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE SICILIANA

Costituisce causa di incompatibilità rispetto allo svolgimento dei servizi, per tutta la durata dell'appalto, l'essere beneficiario e/o attuatore di interventi previsti dai P.O. FSE Sicilia che possano determinare un conflitto di interessi in relazione alle attività da svolgere. Tale previsione si applica al Fornitore e alle persone costituenti il gruppo di lavoro.

Il contratto è, inoltre, incompatibile, per tutta la sua durata, con lo svolgimento di incarichi da parte dell'Aggiudicatario in favore di soggetti beneficiari, in regime di concessione e/o in assegnazione di contributi a valere sui P.O. Sicilia FSE nonché in favore di soggetti accreditati dalla Regione Siciliana per la formazione professionale che beneficiano, in regime di concessione e/o in assegnazione, di contributi a valere sui P.O. Sicilia FSE.

Le predette violazioni costituiscono grave inadempimento.

La constatazione e/o l'avveramento delle incompatibilità sopra indicate costituisce causa di risoluzione del contratto.

Nel caso in cui l'incompatibilità riguardi una persona partecipante al gruppo di lavoro, l'Amministrazione ne richiederà la sostituzione e dichiarerà, quindi, la risoluzione del contratto laddove tale sostituzione non sia validamente intervenuta entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana il cui aggiornamento è stato adottato con Decreto del Presidente della Regione n.119 del 17/01/2025 vengono estesi, per quanto compatibili, ai componenti del gruppo di lavoro del Fornitore; in caso di violazioni il contratto si risolverà di diritto.

Il Codice di comportamento è pubblicato al seguente indirizzo web: <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/dp-n-119-rep-funz-pub-17012025>

ARTICOLO 16 - DICHIARAZIONI ANTICORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 *ter*, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m., il Fornitore, come sopra rappresentato, attesta di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti dell'amministrazione committente che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti.

Dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 1 c. 9 lett. e), della legge n. 190/2012, di non trovarsi né lui né i suoi dipendenti, in rapporti di coniugio, parentela o affinità, con i dipendenti dell'Amministrazione, deputati alla trattazione del procedimento.

Il Fornitore si impegna, altresì, a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto dell'Amministrazione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 17 - PATTO DI INTEGRITÀ

Si dà reciproco atto tra le parti dell'avvenuta sottoscrizione del "Patto di Integrità" costituente parte integrante della documentazione di gara a pena di nullità.

ARTICOLO 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Come previsto dall'art.120, comma 12, del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii. le cessioni dei crediti hanno luogo in conformità dell'allegato II.14 (articolo 6) dello stesso D.Lgs. n.36/2023.

Anche la cessione dei crediti soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

In caso di inadempimento, da parte del Fornitore, degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

ARTICOLO 19 – SUBAPPALTO

[OPZIONE 1] Il Fornitore in sede di offerta ha dichiarato di non ricorrere al subappalto o a subaffidamenti.

[OPZIONE 2] Il Fornitore in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare/subaffidare le seguenti prestazioni: ...

Il subappalto ha luogo nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare di gara e dal capitolo speciale.

ARTICOLO 20 - LICENZE E AUTORIZZAZIONI, DIRITTI D'AUTORE E PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE

Prima dell'inizio delle attività il Fornitore dovrà essere munito di tutte le eventuali licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa vigente per lo svolgimento della propria attività.

L'Amministrazione non assumerà alcuna responsabilità per l'ipotesi in cui il Fornitore dovesse utilizzare, in tutto o in parte, nell'esecuzione del servizio, attrezzi, programmi, dispositivi, immagini, soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

Il Fornitore, pertanto, assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore od in genere di privativa altrui, sollevandone espressamente l'Amministrazione. Qualora venga promossa nei

confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. L'Amministrazione, per suo conto, assume l'onere di informare prontamente per iscritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al periodo precedente.

Tutti i prodotti previsti e non previsti, progettati e realizzati dal Contraente in esecuzione dell'appalto, rimarranno di esclusiva proprietà dell'Amministrazione.

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati, su carta o diverso formato, realizzati dal Fornitore nell'ambito, o in occasione, dell'esecuzione dei servizi rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione, che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d'autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile. Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva.

ARTICOLO 21 - RESPONSABILITÀ PER DANNI

Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto.

Il Fornitore è, comunque, responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, all'Amministrazione, al personale, consulenti, ai beni mobili e immobili dell'Amministrazione stessa o delle organizzazioni coinvolte nel processo di attuazione dei servizi, nonché degli organismi coinvolti nei relativi processi di controllo e di ogni altro soggetto terzo.

ARTICOLO 22 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Amministrazione garantisce il trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente, e in particolare al Regolamento UE 2016/79 che trova piena applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e dalle Disposizioni Regionali vigenti in materia.

Il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Siciliana – Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, rappresentato dall'Assessore pro-tempore, con recapito in Palermo, Viale Regione Siciliana, 33, pec assessorato.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it, telefono 091 7073059.

Il Responsabile del trattamento dei dati è l'Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi, rappresentato dal Dirigente pro-tempore con recapito in Palermo, via Notarbartolo n. 17, email centraleunicadcommittenza@regione.sicilia.it, pec dipartimento.bilancio1@certmail.regione.sicilia.it, telefono 091-7076809.

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divugarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Il Fornitore non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del Contratto. A tal fine il Fornitore non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

Gli obblighi di cui al precedente comma sussistono, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti relativi al trattamento dei dati personali e, in particolare, quelli contenuti nel Regolamento (UE) n. 679/2016 e nel D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018, e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contemporaneo la trasparenza delle attività svolte.

Il Fornitore si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

A quest'ultimo effetto, il Fornitore viene nominato Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dallo stesso acquisiti in funzione dell'espletamento del servizio, giusta separato accordo da sottoscrivere ai sensi dell'art. 28 Reg. UE 2016/679.

ARTICOLO 23 - FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione è competente in via esclusiva l'Autorità giudiziaria del Foro di Palermo, rimanendo espressamente esclusa, ai sensi dell'art. 213, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, la compromissione in arbitri.

ARTICOLO 24 – ONERI CONTRATTUALI

Il presente Contratto viene stipulato con firma digitale, nelle forme previste dall'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il Contratto è soggetto alle disposizioni di legge vigenti per quanto concerne l'IVA, l'imposta di registro e l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche e integrazioni.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, anche tributari, e le spese contrattuali relative al Servizio, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, boli e tasse di registrazione.

Il prezzo del Servizio, alle condizioni tutte del presente Contratto, si intende accettato dal Fornitore in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio e è quindi fisso e invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità.